

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

INDICE:

<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento.</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 Soggetto attivo.</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 3 Presupposto del tributo.</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 4 Superficie degli immobili.</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 5 Soggetti passivi.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 Esclusione dall'obbligo di conferimento.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al servizio pubblico – Riduzioni superficiali.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 Piano finanziario.</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 11 Determinazione della tariffa.</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 bis Determinazione della tariffa per l'anno 2020.</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12 Articolazione della tariffa.</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 13 Periodi di applicazione.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 14 Tariffa per le utenze domestiche.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15 Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 Tariffa per le utenze non domestiche.</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17 Classificazione delle utenze non domestiche.</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 18 Tributo giornaliero.</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 19 Tributo provinciale.</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20 Riduzioni tariffarie.</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 21 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo..</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio.</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 23 Riduzione Anti Spreco.</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 24 Cumulo di riduzioni.</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 25 Agevolazioni.</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 26 Obbligo di dichiarazione.</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 27 Contenuto e presentazione della dichiarazione.</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 28 Attività di controllo e accertamento.</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 29 Sanzioni.</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 30 Riscossione.</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 31 Rimborsi e compensazione.</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 32 Importi minimi e misura annua interessi.</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 33 Contenzioso.</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 34 Trattamento dei dati personali.</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 35 Entrata in vigore e norme finali.</i>	<i>21</i>

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3 – Presupposto del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
- 1.bis Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggetti al tributo:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 6;

5. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

6. Sono escluse dalla TARI:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali a titolo di esempio: aree a verde, giardini, cortili, balconi e terrazze scoperte, verande e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Articolo 4 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n.147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 o della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (TIA 1) e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per

motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della L. n.212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Articolo 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea

documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;

b) unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;

c) locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

f) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;

g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

h) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;

i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

j) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli. Per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio.

k) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli

automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 27, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni si sono verificate, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Articolo 8 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al servizio pubblico – Riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria di attività	% abbattimento superficie
n. 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
n. 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
n. 14 - Attività industriali con capannoni di produzione	30%
n. 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
n. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10%
n. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10%
n. 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	10%
n. 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire delle esclusioni o riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 27, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per

codice CER, nonché quella parte d'area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Articolo 9 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR.

5-bis Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.

6. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 10 – Piano finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'appaltatore si assume la responsabilità della veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'area Tributi o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

Articolo 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 10.

Articolo 11 bis - Determinazione della tariffa per l'anno 2020

1. Limitatamente alle tariffe Tari per l'anno 2020, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione per l'approvazione delle tariffe per la predetta annualità, esercita la facoltà prevista dal co.5 dell'art.107 del D.L. 17.03.2020, n.18 conv.to con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 e quindi in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli art. 10 e 11 del presente regolamento confermare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
2. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Articolo 12 – Articolazione della tariffa

1. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Articolo 13 – Periodi di applicazione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2 L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione di cui al successivo articolo 27 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30.

Articolo 14 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Articolo 15 – Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti nel territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti deve essere indicato nella denuncia presentata, di cui al successivo articolo 27 del presente Regolamento, riportante la

situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del comune di residenza, nonché alle verifiche d'ufficio. In mancanza di tale dato si applica quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
Per superfici inferiori o uguali a mq. 70		1
70,01	120	2
120,01	150	3
150,01	200	4
200,01	250	5
Oltre 250,01		6

2. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

3. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica solo la quota fissa della tariffa considerando un numero di componenti pari a 2 (due) unità, fatto salvo il conguaglio in base alla dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 27 presentata, riportante la situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del comune di residenza, nonché alle verifiche d'ufficio. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.

4. Le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, sono esentate dal pagamento della tassa.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Articolo 16 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

2-bis Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

3. Per le utenze delle aree mercatali, la misura tariffaria può essere determinata sulla base di coefficienti che tengono conto dei dati tecnici ed economici rilevati dal soggetto gestore del servizio, con particolare riferimento ai costi definiti dallo stesso gestore per le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia delle aree mercatali, in relazione alla percentuale di copertura stabilita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art.27 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 15 comma 10 e al successivo comma 8 del presente articolo.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative", indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8a, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 7a e n. 8a indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Articolo 18 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 75%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

8. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 19 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 20 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, **per la quota fissa e la quota variabile**, per gli immobili che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: riduzione del 20%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 20%. Tale riduzione non si applica alle unità immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 20%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione del 20% per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 21 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.

2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati

agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno:

- 20%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30%, nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 65% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 40%, nel caso di recupero di oltre il 65% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.

4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4a, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzata nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

Articolo 22 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al:

- 30% della tariffa per distanze dal limite del perimetro di raccolta obbligatorio fino alla distanza di Km 1 di strada esterna;
- 40% della tariffa per utenti la cui distanza dal perimetro di raccolta supera 1 Km.

Articolo 23 - Riduzione Anti Spreco

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta la riduzione della tariffa parte variabile in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nella seguente misura:

- fino a 30 Kg. anno: 5%
- da 30 Kg a 500 Kg anno: 10%
- oltre 500 Kg anno: 20%

2. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno l'utenza interessata deve inoltrare apposita richiesta e produrre idonea documentazione attestante il quantitativo di beni alimentari ceduti nell'anno precedente. La riduzione viene riconosciuta in diminuzione della quota variabile nell'annualità di presentazione della richiesta.

Articolo 24 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 40%.

2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Articolo 25 – Agevolazioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, con la deliberazione di determinazione delle tariffe annuali può stabilire ulteriori agevolazioni.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 26 – Obbligo di dichiarazione

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 27 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune, anche per mezzo del proprio sito internet.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;

c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

7. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

11. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta, anche in busta semplice, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio telematico a mezzo PEC. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.

12. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 28 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 29 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997.

Articolo 30 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in un numero di rate, scadenze e modalità stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.
4. Eventuali conguagli dell'anno in corso, o di anni precedenti, sono riscossi nell'annualità successiva con modalità indicate nell'avviso di pagamento.
5. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
8. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato con modalità indicate nei medesimi avvisi.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 28, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
10. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Articolo 31 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 32 – Importi minimi e misura annua interessi

1. Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l'accertamento, la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal regolamento generale delle entrate tributarie.

Articolo 33 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/1997. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. La mediazione tributaria ha sempre carattere facoltativo.

Articolo 34 –Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 35 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.